

Inform@Mail n. 04/2025

Circolari per i clienti dello studio professionale *Baroni & @sociati STP a r.l.*

Inform@Mail n. 04/2025 del 01 aprile 2025

In evidenza

FISCO: Novità del periodo Pag. 2

SCADENZARIO APRILE 2025 Pag. 4

ADEMPIMENTI

Slitta al 1° ottobre l'obbligo di polizze catastrofali per le medie imprese Pag. 7

La nuova rateizzazione della cartella di pagamento Pag. 7

GUIDE OPERATIVE

Fringe benefit: cosa sono e come possono essere utilizzati dai datori di lavoro Pag. 13

Bilancio 2024, in scadenza le verifiche sui compensi degli amministratori Pag. 16

FISCO: NOVITÀ DEL PERIODO

ISA 2025: specifiche tecniche e nuovi modelli per i dati rilevanti

L'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche e i controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2024. L'Agenzia ha approvato anche 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo d'imposta 2024 e un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo. **Agenzia delle Entrate, provvedimenti 17 marzo 2025, n. 131056 e n. 131055**

Credito eventi alluvionali: codice tributo

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dell'art. 1, commi da 436 a 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali. **Agenzia delle Entrate, risoluzione 4 marzo 2025, n. 16/E**

Errore contabile: rilevanza fiscale

Fermo restando che anche i componenti reddituali rilevanti ai fini fiscali a seguito della correzione dell'errore contabile concorreranno alla determinazione del risultato operativo lordo (ROL) nell'anno in cui viene eseguita la correzione, la società dovrà tenere conto del quantum dei costi in questione, che hanno ridotto il ROL, operando una corrispondente variazione in aumento di quello riferito all'anno di rilevazione dell'errore, sempre che, naturalmente, il costo in questione abbia assunto rilevanza ai fini della quantificazione del ROL. **Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 4 marzo 2025, n. 63**

Dichiarazioni fiscali: approvati il modello 730/2025 e le specifiche tecniche

L'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2025 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. L'Agenzia delle Entrate ha approvato anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2025, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF. Inoltre, ha approvato le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati. **Agenzia delle Entrate, provvedimenti 10 marzo 2025, n. 114763, e 12 marzo 2025, n. 120707**

Rottamazione quater: servizio riammissione decaduti e FAQ di supporto

È attivo il servizio per presentare la domanda di riammissione alla rottamazione quater. La riammissione, prevista dalla legge n. 15/2025 (di conversione del decreto Milleproroghe), riguarda i contribuenti che, al 31 dicembre 2024, avevano piani di pagamento decaduti dalla definizione agevolata. La richiesta deve essere trasmessa in modalità telematica entro il 30 aprile 2025. Con l'apertura del canale per presentare la domanda di riammissione arrivano i primi chiarimenti dell'AdeR, che ha pubblicato nove FAQ, che chiariscono alcuni aspetti particolari della riammissione. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha, tra l'altro, evidenziato

che il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all'intervenuta decadenza del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di capitale. **Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunicato stampa 11 marzo 2025; FAQ 11 marzo 2025**

Riversamento del credito ricerca e sviluppo - presentazione della domanda - proroga del termine

È stato prorogato dal 31.10.2024 al 3.6.2025 il termine per presentare la domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013. La procedura riguarda le indebite compensazioni effettuate sino al 22.10.2021, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili e comporta lo stralcio delle sole sanzioni, degli interessi e la non punibilità per il delitto di indebita compensazione. Una volta presentato il modello in via telematica, il riversamento del credito compensato va eseguito scegliendo fra due modalità:

- entro il 3.6.2025
- in tre rate annuali scadenti il 3.6.2025, il 16.12.2025 e il 16.12.2026.

Se pende un contenzioso, occorre rinunciarvi entro il 3.6.2025. **Art. 19 del DL 14.3.2025 n. 25.**

Ecobonus: riaperte le prenotazioni per ciclomotori e motocicli

Dalle ore 10 di martedì 18 marzo 2025 è possibile per i concessionari prenotare sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy gli incentivi destinati all'acquisto di ciclomotori e motocicli. Il contributo, rivolto a coloro che acquistano un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione. **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato stampa**

Unità immobiliari con interventi superbonus

Con riferimento alle unità immobiliari interessate dagli interventi superbonus, sulla base di specifiche liste selettive, l'Agenzia delle Entrate verifica se, laddove prevista, è stata presentata dall'intestatario del fabbricato la dichiarazione di aggiornamento degli archivi catastali ai sensi dell'art. 1 co. 1 e 2 del DM 701/94 (c.d. DOCFA), anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita catastale del fabbricato (art. 1 co. 86 della L. 213/2023). Se, all'esito di tale verifica, l'Agenzia delle Entrate riscontra il mancato aggiornamento degli archivi catastali, può inviare al contribuente, ai sensi dell'art. 1 co. 634 - 636 della L. 190/2014, un'apposita comunicazione (art. 1 co. 87 della L. 213/2023). Si tratta delle c.d. lettere di compliance, volte ad agevolare l'adempimento spontaneo del contribuente, relativo, nel caso di specie, agli obblighi di aggiornamento catastale. **Prov. Agenzia delle Entrate 7.2.2025 n. 38133**

Distacco del personale - rilevanza ai fini IVA

Per effetto dell'art. 16-ter del DL 131/2024 conv. L. 166/2024, è stato abrogato l'art. 8 co. 35 della L. 67/88, il quale prevedeva uno speciale regime di esclusione da IVA per i distacchi e/o prestiti di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo. Con il venire meno della menzionata disciplina, il distacco e/o il prestito di personale integra una prestazione di servizi rilevante ai fini dell'imposta, al ricorrere di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto. L'Agenzia delle Entrate rileva che, a prescindere dall'assenza di un "mark up", l'operazione può considerarsi rilevante ai fini IVA, in quanto caratterizzata dal requisito dell'onerosità. **Agenzia delle Entrate risposta a interpello 18.2.2025 n. 38.**

SCADENZIARIO FISCALE APRILE 2025

Avvertenza - *Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D. Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.*

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME
03 Lunedì	Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"	Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/02/2025 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/02/2025.	Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione.
15 Sabato	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia	Trasmissione dati acquisti dall'estero in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. 	La comunicazione non riguarda: <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
	Soggetti IVA	Emissione e registrazione delle fatture differite: <ul style="list-style-type: none"> • relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione; • relative alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese precedente. Annotazione nel registro acquisti e in quello delle	La fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti di trasporto cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

		vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.	
16 Mercoledì	Soggetti IVA	Liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese precedente con il codice tributo 6003 (marzo).	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di Internet banking oppure tramite intermediario abilitato.
	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, su redditi di lavoro autonomo o diversi e su provvigioni.	
	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Datori di lavoro, soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi, occasionali, ecc.	
28 Lunedì	Operatori intracomunitari con obbligo mensile e trimestrale	Presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute a/da soggetti passivi UE relativi alle operazioni effettuate nel mese di Marzo 2025 e nel I trimestre 2025 (Gennaio - Febbraio - Marzo) .	Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il software di controllo e di predisposizione dell'Agenzia delle Entrate.
	Datori di lavoro tenuti a presentare la denuncia mensile dei dati retributivi	Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UNIEMENS dei lavoratori dipendenti relativi al mese precedente.	Esclusivamente in via telematica, tramite il sito INPS.
	30 Mercoledì	Presentazione dichiarazione riammissione rottamazione cartelle esattoriali (rottamazione quater)	I contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della definizione della rottamazione-quater a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione che intendono richiedere la riammissione alla rottamazione delle cartelle esattoriali, devono presentare con modalità esclusivamente telematiche, all'Agenzia delle entrate-Riscossione. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del decreto pubblicherà sul proprio sito le modalità di presentazione.

		telematiche entro la data odierna l'apposita domanda di riammissione.	
	Modello 730 e RPF precompilato	Messa a disposizione per il contribuente, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione precompilata 2025, contenente redditi e oneri del 2024.	All'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

ADEMPIMENTI

SLITTA AL 1° OTTOBRE L'OBBLIGO DI POLIZZE CATASTROFALI PER LE MEDIE IMPRESE

Il DL approvato ieri dal Governo stabilisce termini differenziati in base alle dimensioni dell'impresa

Le medie imprese dovranno stipulare le polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025, mentre per le piccole e microimprese il termine è il 1° gennaio 2026. Resta ferma la data del 31 marzo, invece, per le grandi imprese, ma senza sanzioni per 90 giorni. Questo, stando alla bozza circolata, il contenuto del DL, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che rinvia il termine per adempiere l'obbligo di dotarsi di una polizza contro i rischi "catastrofali" da parte delle imprese individuate dalla norma, che era fissato al prossimo lunedì, 31 marzo 2025. La proroga era stata richiesta da più parti ed è stata motivata dal fatto che le imprese obbligate sono, per il 95% del totale, microimprese e che i tempi per la stipula dell'assicurazione, ove il termine fosse stato quello originario, sarebbero stati troppo stretti per consentire una ponderata comparazione delle offerte presenti sul mercato. Inoltre, molti sono i dubbi applicativi che sono sorti nell'interpretazione delle disposizioni. Sotto il profilo soggettivo, tra le altre criticità, non è chiaro se siano tenuti a stipulare le polizze in oggetto tutti i soggetti iscritti al Registro delle imprese o soltanto quelli propriamente qualificabili come "imprese" (con esclusione, tra l'altro, delle società tra professionisti; dal punto di vista dei beni per i quali occorre provvedere a una copertura, poi, sembra che l'imprenditore sia tenuto ad assicurare anche quelli che conduce in locazione (così si intende l'art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024 conv. L. 189/2024), anche se ciò si traduce in un vantaggio per il proprietario. Qualche spunto per interpretare le norme dubbie è giunto, nel frattempo, da ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), che ha diffuso alcune FAQ sulle polizze di prossima stipula. Si tratta, in ogni caso, di indicazioni che non provengono dal legislatore e che, pertanto, costituiscono una "proposta" interpretativa. Tra gli altri interrogativi, ANIA si chiede se l'attività di B&B, svolta all'interno della dimora abituale del gestore e che occupa solo una parte della superficie totale, rientri nell'obbligo in questione. Secondo l'Associazione, se l'attività di B&B è configurabile come attività di impresa e comporta l'iscrizione nel Registro delle imprese, il gestore è tenuto ad assicurarsi, limitatamente alla porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa. Analogo ragionamento dovrebbe valere per gli immobili in cui il proprietario abita e svolge la propria attività di impresa. ANIA esclude, poi, che la polizza debba coprire i danni ai fabbricati in costruzione, posto che questi non sono espressamente inclusi tra i beni oggetto di copertura assicurativa obbligatoria dalla L. 213/2023, che si riferisce a quelli di cui all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c. e neppure sono menzionati dall'art. 1 comma 1 lett. b) n. 2) del DM n. 18/2025.

Per le grandi imprese, il termine resta fermo al 31 marzo, ma per ulteriori 90 giorni non si terrà conto dell'eventuale inadempimento dell'obbligo di assicurazione nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

LA NUOVA RATEIZZAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

In seguito al riordino del sistema nazionale della riscossione, è stato disposto il progressivo aumento del numero massimo di rate richiedibile per la rateizzazione dei debiti fiscali su semplice richiesta, rispetto alle precedenti 72. Si è, infatti, passati a: 84 rate, cioè 7 anni, per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026; 96 rate, 8 anni, per le istanze presentate negli anni 2027 e 2028; 108 rate, 9 anni, per le istanze presentate dal 2029.

NOVITÀ

I contribuenti che vogliono mettersi in regola con il versamento delle somme richieste da Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) per conto degli enti creditori (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), ma non riescono a saldare in un'unica soluzione, possono rateizzare l'importo dovuto. Con riferimento alla modalità di rateizzazione, sono state approvate importanti novità, a partire dal 1° gennaio 2025, dal decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, in attuazione del decreto legislativo di riordino del sistema nazionale della riscossione (D.Lgs. n. 110/2024), nell'ambito della legge delega di riforma del Fisco (legge n. 111/2023). L'art. 13 del D.Lgs. n. 110/2024 apporta, in particolare, le seguenti modifiche all'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973:

- un progressivo innalzamento temporale del piano di rateizzazione a 120 rate;
- l'abrogazione della distinzione fra rateizzazione ordinaria e straordinaria;
- la modifica delle diverse condizioni di accesso.

In particolare, con riferimento alla rateizzazione, è stato disposto il progressivo aumento del numero massimo di rate richiedibile per la rateizzazione dei debiti fiscali su semplice richiesta, rispetto alle precedenti 72. Si è, infatti, passati a:

- 84 rate, cioè 7 anni, per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026;
- 96 rate, 8 anni, per le istanze presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate, 9 anni, per le istanze presentate dal 2029.

OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

Le somme che risultano dovute dal contribuente, a seguito dei controlli effettuati dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, INPS, Regioni, Comuni) e non sono state pagate (in tutto o in parte), vengono iscritte a ruolo e trasmesse ad AdeR per la riscossione. Il ruolo è un elenco predisposto dagli enti creditori e trasmesso ad AdeR con i nominativi dei debitori, la tipologia del credito da riscuotere e le relative somme dovute. Per "somme iscritte a ruolo" si intendono anche quelle affidate in riscossione ad AdeR, contenute:

- negli avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle Entrate (art. 29, comma 1, lett. a, del D.L. n. 78/2010) e degli enti locali (art. 1, commi da 784 a 813, della legge n. 160/2019);
- negli avvisi di addebito emessi dall'INPS (art. 30, comma 1, del medesimo D.L. n. 78/2010).

Possono essere oggetto di rateizzazione le somme richieste negli avvisi e nelle cartelle di pagamento, con alcune esclusioni di seguito evidenziate. L'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che rientrano nell'ambito applicativo della rateizzazione le somme iscritte a ruolo da:

- Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri enti pubblici previdenziali;
- altri enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.) a meno che non abbiano optato, comunicandolo ad AdeR, per una diversa determinazione, che produrrà effetti a partire dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione.

Somme escluse dalla rateizzazione

Sono, invece, escluse dall'ambito applicativo della rateizzazione le somme affidate per la riscossione dagli enti creditori ad Agenzia delle Entrate-Riscossione:

- se già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate previsto. Tale preclusione:
 - a. opera in via definitiva, nel caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022; in tale caso, il debito ricompreso in tali rateizzazioni decadute non può essere più dilazionato;
 - b. può essere sanata, se il debito era ricompreso, invece, in una precedente rateizzazione riferita a una richiesta presentata fino al 15 luglio 2022; in tale caso, il debito può essere nuovamente rateizzato solo se, preliminarmente, viene versata

una somma corrispondente all'importo delle rate della precedente rateizzazione scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta;

- se riferite ai cosiddetti “debiti non dilazionabili”, cioè debiti che, per propria caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono rateizzabili: per esempio, le violazioni di specifiche norme doganali oppure il recupero degli aiuti di Stato;
- se affidate dagli enti che hanno deciso di non delegare ad AdeR la competenza di rateizzare i loro crediti;
- oggetto della cd. “rottamazione-ter” o della misura agevolativa del “saldo e stralcio” (artt. 3 e 5 del D.L. n. 119/2018 o art. 1, commi 190 e 193, della legge n. 145/2018 o art. 16-bis del D.L. n. 34/2019), per le quali si è determinata l'inefficacia della misura per il mancato/insufficiente/tardivo pagamento di una delle rate in scadenza, a partire dall'anno 2020 e non sia stata presentata e accolta una dichiarazione di adesione alla rottamazione-quater.

Attenzione: la decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più debiti non preclude, invece, la possibilità di chiedere e ottenere la rateizzazione per debiti diversi da quelli già ricompresi in una rateizzazione decaduta.

PROCEDURE

Per accedere al beneficio della rateizzazione, in sede di presentazione della richiesta, a seconda dei casi, il contribuente deve:

- dichiarare di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, che gli impedisce di fare fronte in un'unica soluzione al pagamento del debito, nel caso in cui stia richiedendo la dilazione del pagamento di somme di importo pari o inferiore a 120.000 euro (non si deve trattare di una difficoltà economico-finanziaria “definitiva”);
- comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, nei casi in cui stia richiedendo la dilazione del pagamento di:
 - a. somme di importo pari o inferiore a 120.000 euro per un numero di rate massimo consentite in base all'annualità della richiesta;
 - b. somme di importo superiore a 120.000 euro, indipendentemente dal numero di rate richiesto;
- comprovare il peggioramento del suo stato di temporanea difficoltà economico-finanziaria, nel caso in cui per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere possibile la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso, indipendentemente dal relativo importo e a condizione che lo stesso non sia già stato prorogato e non sia già decaduto.

In base al tipo di richiesta e alla natura del soggetto richiedente, sono disponibili diverse modalità di presentazione dell'istanza. In particolare, la presentazione può essere effettuata:

- per le rateizzazioni “su semplice richiesta” (importo fino a 120.000 euro e per un numero massimo di rate fino a 84 per il 2025 e 2026), avvalendosi del servizio “Rateizza adesso”, disponibile sul sito internet di AdeR nell'area riservata, che consente di ottenere, direttamente online, la rateizzazione. Il servizio “Rateizza adesso” può essere utilizzato anche da una persona di fiducia o da un intermediario fiscale (commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni di categoria, CAF, ecc.), appositamente delegati dal contribuente a effettuare online per suo conto tutte le principali operazioni legate alla riscossione, inclusa la presentazione delle rateizzazioni;
- per tutte le tipologie di rateizzazioni, a prescindere dall'importo oggetto della richiesta e dalla necessità di allegare ulteriore documentazione, compilando l'apposito modello di istanza, a cui va allegato il documento di riconoscimento e, laddove prevista, la

documentazione a corredo, volta ad attestare le condizioni per ottenere la dilazione, avendo cura di:

- a. indicare il domicilio che Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà utilizzare per trasmettere le comunicazioni relative alla rateizzazione e i moduli di pagamento;
- b. compilare l'apposita sezione del modello relativa alla "delega", nel caso in cui il contribuente deleghi un altro soggetto alla presentazione della domanda, in tale caso allegando anche copia del documento di identità del soggetto delegato.

Rateizzazioni somme pari o inferiori a 120.000 euro

Per rateizzare una somma pari o inferiore a 120.000 euro, il contribuente su semplice richiesta, senza, cioè, esibire alcuna documentazione, ma semplicemente dichiarando di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, può ottenere fino a un massimo di 84 rate mensili per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026. Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno. La rata minima è pari a 50 euro.

Attenzione: Il "tetto" di 120.000 euro vale per ogni singola istanza.

Agenzia delle Entrate-Riscossione mette a disposizione diversi canali per presentare istanza di rateizzazione "su semplice richiesta" di importo fino a 120.000 euro. In particolare, la richiesta va presentata:

- con il servizio "Rateizza adesso", disponibile nell'area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione o dall'app Equiclick. I cittadini possono accedere all'area riservata con le credenziali SPID, CIE, Carta Nazionale dei Servizi; gli intermediari fiscali e le imprese hanno a disposizione anche le credenziali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel);
- trasmettendo il modello RS, debitamente compilato e firmato, all'indirizzo PEC, presente sul modello stesso, relativo alla provincia di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione;
- agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Rateizzazioni somme superiori a 120.000 euro o per avere un numero di rate maggiore

Nel caso in cui i debiti ricompresi in ciascuna domanda di rateizzazione siano di importo superiore a 120.000 euro oppure se, per somme pari o inferiori a 120.000 euro, il contribuente intenda richiedere un numero maggiore di rate (fino a 120 rate), la dilazione può essere concessa, se viene documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria secondo i nuovi criteri fissati dal decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze. In particolare, è necessario che i contribuenti persone fisiche o titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato alleghino alla domanda di rateizzazione la certificazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare. Se, invece, il contribuente che chiede una dilazione è un soggetto diverso dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato (per esempio, società di capitali, società di persone, un'associazione o una fondazione), insieme all'istanza deve presentare la documentazione contabile necessaria a verificare:

- la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economico-finanziaria determinata dal valore dell'Indice di liquidità;
- il numero di rate concedibili in relazione al valore dell'Indice Alfa.

COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO

Quando il contribuente presenta la domanda di rateizzazione, Agenzia delle Entrate-Riscossione invia o consegna al contribuente la specifica "Comunicazione di avvio del procedimento" e avvia un procedimento amministrativo, che si conclude con un provvedimento di accoglimento o, in presenza di motivi ostativi alla dilazione, con un provvedimento motivato di diniego.

Attenzione: la “Comunicazione di avvio del procedimento” non viene consegnata nel caso in cui il procedimento venga chiuso direttamente e immediatamente dopo il suo avvio, con l’adozione del provvedimento di accoglimento.

Il procedimento amministrativo si può concludersi con:

- provvedimento di accoglimento: la richiesta di rateazione viene accolta con la concessione di un piano di dilazione per l’intero debito richiesto in rateazione e per lo stesso numero di rate richiesto dal contribuente;
- provvedimento di accoglimento parziale: la richiesta di rateazione viene accolta con la concessione di un piano di dilazione per una sola parte del debito richiesto in rateizzazione o per un numero di rate inferiori rispetto al numero richiesto;
- provvedimento di diniego: preceduto dall’invio di un preavviso di rigetto (per concedere al contribuente la possibilità di regolarizzare la posizione e/o sanare eventuali elementi ostativi alla concessione; in questo caso il contribuente ha 10 giorni per rispondere) se non sussistono, in prima analisi, le condizioni per concedere la rateizzazione.

In particolare, si può avere il provvedimento di diniego nei casi in cui:

- la richiesta di rateizzazione non sia supportata, laddove necessario, dalla necessaria documentazione che comprovi la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria o il suo peggioramento;
- la verifica dimostri che non ricorrono i presupposti per l’accesso allo strumento della dilazione (per esempio, la richiesta di rateizzazione ha per oggetto solo carichi non dilazionabili);
- gli indicatori risultanti dalla verifica dei documenti presentati non consentono l’accesso alla rateizzazione richiesta, oppure emergono elementi ostativi alla concessione della rateizzazione (per esempio, cancellazione della società dal Registro delle Imprese, presenza di procedura concorsuale).

In caso di accoglimento, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia/consegna il relativo provvedimento, a cui viene allegato il piano di ammortamento, con la ripartizione del debito nel numero di rate concesse, l’importo e le relative scadenze, oltre che i moduli di pagamento pagoPA per il versamento delle prime 12 rate. I moduli di pagamento successivi vengono spediti da Agenzia delle Entrate-Riscossione al domicilio indicato dal contribuente nella domanda di rateizzazione, ma possono anche essere richiesti tramite il servizio “Rateizzazione-richiedi i moduli di pagamento”, disponibile nell’area pubblica del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, inserendo nel form il proprio codice fiscale, un recapito e-mail, nonché numero e data del provvedimento di accoglimento della rateizzazione. In alternativa, possono essere scaricati dall’area riservata del portale (sezione “Rateizza il debito-Piani di Rateizzazione”) o anche essere richiesti allo sportello.

DECADENZA

Il contribuente decade dai benefici della rateizzazione per inadempienza, quando non esegue il pagamento di alcune rate anche non consecutive. Il numero delle rate non pagate che determinano la decadenza varia, in ragione dei provvedimenti normativi che sono intervenuti al riguardo, in relazione a diversi elementi, come sintetizzato nella tabella che segue:

RATEIZZAZIONE	DECADENZA
Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020	18 rate anche non consecutive
Per le rateizzazioni in essere dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021	10 rate anche non consecutive
Per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022	5 rate anche non consecutive
Per le rateizzazioni presentati dal 16 luglio 2022	8 rate anche non consecutive

Nel caso in cui tra le rate impagate sia compresa l'ultima, la decadenza si concretizza anche a fronte del mancato pagamento di un numero di rate inferiore a quello previsto.

Con la decadenza, il debito ritorna esigibile in un'unica soluzione e possono essere immediatamente riprese le azioni di recupero.

In caso di decadenza per inadempienza, è possibile, per i debiti ricompresi in rateizzazioni presentate fino al 15 luglio 2022, richiedere una nuova dilazione, solo dopo avere versato una somma corrispondente all'importo delle rate della rateizzazione decaduta scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta.

Invece, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, non è possibile ottenere, in caso di decadenza, una nuova rateizzazione per gli stessi debiti.

La decadenza di una o più rateizzazioni non preclude altre richieste di dilazione per i debiti non inseriti nelle rateizzazioni decadute.

GUIDE OPERATIVE

FRINGE BENEFIT: COSA SONO E COME POSSONO ESSERE UTILIZZATI DAI DATORI DI LAVORO

Le aziende ricorrono ai fringe benefit per diminuire il carico contributivo e fiscale rispetto a quello che si avrebbe con l'attribuzione ai lavoratori di compensi monetari. Si considerano benefit i compensi in forma non monetaria, che consistono nella messa a disposizione di beni e/o servizi con un forte impulso incentivante e fidelizzante. Possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore in accordo con il datore di lavoro e sono esclusi dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore se globalmente inferiori, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro. Cosa succede se il limite di esenzione viene superato?

CHE COSA SONO I FRINGE BENEFIT?

I fringe benefits sono compensi in forma non monetaria, consistenti nella messa a disposizione di beni e/o servizi a favore dei lavoratori (o di qualche lavoratore), senza che ve ne sia l'obbligo in forza di norme di legge. Il termine Fringe benefits deriva dall'inglese fringe (frangia, ma anche bordo, limite) e benefit (vantaggio, profitto, utile) si tratta quindi di "retribuzione marginale" o "vantaggi indiretti". I fringe benefits vanno collocati nel quadro generale delle forme di retribuzione di tipo incentivante, poiché possono essere considerati come strumenti essenziali di valorizzazione della prestazione dei lavoratori e dei collaboratori.

CHI PUÒ FRUIRNE?

A differenza del welfare aziendale, per il quale la norma subordina l'esenzione (totale o parziale) contributiva e fiscale al fatto che siano riconosciuti alla generalità o categorie di dipendenti, i fringe benefit possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore in accordo con il datore di lavoro. Si tratta di una forma di retribuzione in natura che riguarda in modo particolare i dirigenti, i quadri e il personale direttivo, ma potrebbero anche essere estesi senza alcun limite a lavoratori inquadrati a livelli inferiori.

CHE FINALITÀ HANNO I FRINGE BENEFIT?

Generalmente le aziende ricorrono a queste forme allo scopo di diminuire il carico contributivo e fiscale, rispetto a quello che si avrebbe con l'attribuzione di compensi monetari. Hanno tuttavia anche un forte impulso incentivante e fidelizzante.

I FRINGE BENEFIT ASSUMONO NATURA RETRIBUTIVA?

I compensi in natura, essendo erogati quale corrispettivo della prestazione lavorativa, hanno natura retributiva (e non liberale) con la conseguente applicazione dei principi in tema di retribuzione, ovvero:

- possibilità di considerare il valore dei predetti compensi ai fini del calcolo di istituti retributivi indiretti o differiti;
- obbligo del datore di lavoro di non eliminare queste corrisposizioni nel caso in cui si applichi il principio dell'irriducibilità (salvo rinuncia del lavoratore).

IL VALORE DEL FRINGE BENEFIT IMPATTA SUL CALCOLO DEL TFR?

Ai sensi dell'art. 2120 c.c., 2° comma, la retribuzione annua da prendere a riferimento per il calcolo del TFR comprende anche l'equivalente delle prestazioni in natura. Secondo l'orientamento della Corte di cassazione (es. Cass. n.11644/2004) si computano nel TFR (se non diversamente stabilito dalla contrattazione collettiva) tutte le prestazioni in natura erogate a titolo non occasionale.

COME VIENE QUANTIFICATO IL FRINGE BENEFIT?

Il principio generale è quello dell'onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, ai sensi del quale si considerano nel reddito da lavoro dipendente "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro". La regola generale sulla quantificazione dei fringe benefit è che deve essere quantificato (ed esposto nel cedolino paga) al valore normale. Per valore normale,

ai sensi dell'art. 9, comma 3 del TUIR, si intende "il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso." Con il D.Lgs. n. 192/2024 di revisione regime impositivo redditi, viene previsto che in deroga a quanto sopra, il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.

MA TUTTI I FRINGE BENEFIT SONO IMPONIBILI?

Al principio generale dell'onnicomprendività del reddito da lavoro dipendente deroga quanto previsto dall'art. 51, comma 3, ai sensi del quale sono esclusi dal concorso nella formazione del reddito del lavoratore di tutti i benefits erogati se globalmente inferiori, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 51 del TUIR dispone un limite di rilevanza generale dei fringe benefits nell'ambito della formazione del reddito di lavoro dipendente, pari ad euro 258,23 euro annui. La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) proroga anche per il triennio 2025 - 2027 il particolare regime che prevede che il limite di esenzione generale di cui al comma 3 dell'art. 51 del TUIR per i beni ceduti e dei servizi prestati, viene innalzato per tutti i lavoratori a 1.000 euro annui e a 2.000 euro annui ai lavoratori dipendenti con figli compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, a carico. Nel nuovo limite di 1.000 ovvero 2.000 euro annui, si considerano anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. In continuità con le misure già adottate negli anni 2023 e 2024 viene previsto che:

- i datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti;
- l'innalzamento spetta qualora il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

COSA SUCCEDA QUALORA IL LIMITE DI 258,23 EURO (1.000/2.000 EURO TRIENNIO 2025-2027) ANNUI VENISSE SUPERATO?

In caso di superamento di detta soglia, il valore del bene deve considerarsi interamente imponibile. Con la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 l'amministrazione finanziaria ha fornito importanti indicazioni sull'ammontare e sui limiti, precisando che:

- se il limite viene superato nel corso del periodo di imposta, l'importo concorre integralmente alla formazione del reddito. Pertanto, il valore di 258,23 euro non opera come una "franchigia" esente da imposizione, bensì da vero e proprio limite assoluto oltre il quale l'intero benefit viene assunto a tassazione;
- tale limite è di carattere generale e vale, dunque, anche con riferimento ai beni che sono indicati nel comma 4 dell'art. 51, con riferimento ai quali, sono previsti dei specifici criteri di forfettizzazione;
- il limite di esenzione è sempre applicabile ed in presenza di più benefits determinati con criteri differenti, occorre procedere alla somma dei valori ottenuti e verificare il superamento della soglia;
- la verifica che il valore sia superiore complessivamente nel periodo di imposta a 258,23 euro va effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito e

dunque al netto di quanto eventualmente corrisposto dal dipendente con il metodo del versamento o della trattenuta e comprensivo dell'eventuale IVA a carico dello stesso, per tutti i beni e servizi di cui ha fruito nello stesso periodo di imposta;

- la verifica della soglia di esenzione va fatta tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente trattenuti nel corso dello stesso periodo di imposta;
- in sede di applicazione delle ritenute di acconto, il datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta terrà conto di tutti i valori che sono stati percepiti nel corso di rapporti intrattenuti con lui. Inoltre, se il lavoratore ha chiesto di conguagliare altri redditi di lavoro dipendente o assimilati, si dovrà tenere conto anche dei valori percepiti nel corso di altri rapporti;
- il sostituto di imposta deve applicare la ritenuta nel periodo di paga in cui viene superata la soglia di 258,23 euro. Peraltro, qualora risulti chiaro che il valore del bene o del servizio supera 258,23 euro, in considerazione dell'intero periodo di imposta, la ritenuta andrà applicata sin dal primo periodo di paga.

COME SI CALCOLA IL FRINGE BENEFIT DELL'AUTO AZIENDALE?

La valorizzazione del fringe benefit dell'auto aziendale dipende dall'uso del veicolo assegnato. In particolare:

USO AUTO	VALORIZZAZIONE
Personale	Valore normale del bene (art. 9, comma 3, TUIR)
Lavorativo	Nessuna in quanto strumento di lavoro
Promiscuo (uso lavorativo e personale)	% calcolata su percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI

Per quanto riguarda l'autovettura aziendale per uso promiscuo, ai sensi dell'art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, assume natura di reddito imponibile una percentuale differenziata in base al valore delle emissioni del veicolo calcolata su una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI. In particolare, l'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui viene moltiplicato per:

Valore di emissione CO2	%
fino a 60g/km	25
superiori a 60g/km ma non a 160g/km	30
superiori a 160g/km ma non a 190g/km	50
superiore a 190g/km	60

Con la legge di Bilancio 2025 si modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in. Le nuove disposizioni si applicano alle autovetture di nuova immatricolazione assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2025.

GLI AMMINISTRATORI POSSONO AVERE I FRINGE BENEFIT?

L'art. 50 del TUIR fa rientrare nei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendenti, tra gli altri, anche le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di

società, associazioni e altri enti con o senza personalità. L'equiparazione ai redditi da lavoro dipendente e la specifica disposizione di legge fa sì che ai compensi erogati agli amministratori trova applicazione il principio di onnicomprensività del reddito con la conseguenza che costituiscono, quindi, reddito tassabile tutte le "somme o valori" che siano in qualunque modo riconducibili alla carica di amministratore, ad eccezione di quei valori che, tassativamente, la legge esclude da imposizione fiscale, totalmente o parzialmente. Il termine "somma" è riferito al denaro, mentre il termine "valori" è riferito ai beni, ai servizi ed alle altre utilità fruiti gratuitamente, in tutto o in parte, all'amministratore.

BILANCIO 2024, IN SCADENZA LE VERIFICHE SUI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

In base all'articolo 2389, comma 1, Codice civile "i compensi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea". Quindi i compensi degli amministratori, salvo quelli investiti di speciali cariche, devono essere oggetto di delibera assembleare. Posta questa regola societaria, la giurisprudenza è unanime nell'affermare che la delibera assembleare è condizione necessaria non solo per la spettanza, ma anche per la deducibilità fiscale dei compensi dell'amministratore. È, quindi, importante in questa fase di predisposizione del bilancio controllare se i compensi stanziati a bilancio siano supportati da relativa, idonea, delibera.

LA DELIBERA DI ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ALL'AMMINISTRATORE

La deducibilità del compenso degli amministratori richiede un'espressa delibera assembleare (o del Consiglio di amministrazione) di relativa attribuzione. Deve trattarsi di apposita delibera avente ad oggetto il compenso dell'amministratore: non è sufficiente un'approvazione tacita ed indiretta, ad esempio a mezzo dell'approvazione del bilancio. La necessità della delibera ai fini della deducibilità del compenso dell'amministratore non deriva da nessuna norma del Tuir, ma dovrebbe basarsi sul principio generale della certezza del costo, funzionale alla sua deducibilità: non è però necessario che tale delibera sia preventiva rispetto al momento di erogazione del compenso. A livello pratico, la giurisprudenza, confermando la necessità di delibera ad hoc per la deducibilità del compenso, giunge alla conclusione che:

- l'approvazione del compenso non può avvenire in modo tacito ed indiretto (in quanto inserito nel risultato d'esercizio) attraverso la delibera che approva il bilancio;
- se l'assemblea dei soci totalitaria, che approva il bilancio, espressamente approva il compenso degli amministratori già recepito nello stesso bilancio, la delibera risponde ai dettami normativi e consente la deducibilità del compenso

Attenzione: Ai fini della deducibilità fiscale del compenso dell'amministratore è richiesta una delibera che ne renda certo e determinato il costo; tale delibera potrebbe essere adottata posteriormente dall'assemblea che approva il bilancio in cui tale costo è imputato, purché sia una delibera espressa (anche in forma totalitaria), non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio su cui è esposta tale voce di costo.

CONTROLLI DI FINE ANNO: LA VERIFICA SULLA DELIBERA

In base a quanto anticipato, in fase di controlli di fine anno è necessario riscontrare l'importo del compenso dell'amministratore rilevato a bilancio con la sottostante delibera assembleare (o di Consiglio di amministrazione incasso di amministratori muniti di speciali incarichi). Se la delibera è effettivamente presente, stampata a libro verbali delle assemblee, e prevede un importo di compenso lordo coincidente con quello rilevato a bilancio, è possibile confermare la deducibilità fiscale del compenso, al ricorrere delle altre condizioni richieste. Se, invece, la delibera non è presente, è possibile procedere alla sanatoria della situazione avendo cura, alternativamente, di:

- procedere con apposita delibera di determinazione del compenso prima dell'approvazione di bilancio;
- inserire nell'ordine del giorno dell'assemblea di approvazione del bilancio 2024 la determinazione in ordine al compenso dell'amministratore 2024 (punto anteriore rispetto a quello di approvazione del bilancio);
- trattare, in caso di assemblea totalitaria di approvazione del bilancio, il punto dei compensi ante approvazione di bilancio.

DEDUCIBILITÀ DEL COMPENSO: APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CASSA

In base all'articolo 95, comma 5, Dpr 917/1986 i compensi degli amministratori sono deducibili per la società secondo il principio di cassa e non di competenza e, quindi, nel periodo d'imposta in cui sono pagati. La finalità di questa norma è quella di far coincidere il periodo d'imposta in cui i compensi sono tassati in capo all'amministratore con quello in cui questi sono dedotti dal reddito della società, per evitare artificiosi rinvii di tassazione in capo all'amministratore. Si specifica che la previsione dell'articolo 95, comma 5 si applica anche alle società di persone per espressa previsione dell'articolo 56 Dpr 917/1986. Occorre poi sottolineare che il principio di cassa da applicare alla deducibilità del compenso dell'amministratore è il c.d. principio di cassa allargato, che consente di considerare compensi erogati entro il 12 gennaio dell'anno successivo. In riferimento al principio di cassa per i compensi regolati a mezzo assegno bancario o circolare, il pagamento si considera effettuato quando il destinatario riceve gli assegni e li incassa entro il 12 gennaio. Se il pagamento avviene a mezzo bonifico bancario, non vi sono particolari problemi, in quanto il pagamento si considera perfezionato nel momento in cui il beneficiario riceve l'accredito sul proprio conto corrente, non rilevandola data di disposizione del bonifico o la data valuta. Dal punto di vista del bilancio, i compensi continuano ad essere rilevati in conto economico per competenza e, in sede dichiarativa, nel caso in cui non dovessero essere stati pagati in tutto o in parte nell'esercizio dovranno essere oggetto di una variazione in aumenti e, al momento della loro corresponsione, di una variazione in diminuzione.

LA REGISTRAZIONE CONTABILE DELLE IMPOSTE ANTICIPATE

Come visto, il compenso degli amministratori deve essere registrato a bilancio per competenza, anche se fiscalmente deducibile al momento del suo effettivo pagamento. In caso di erogazione del compenso in anno successivo rispetto a quello di competenza (ad esempio, compenso di competenza 2024 erogato nel 2025) è necessario stanziare, nel bilancio 2024, la quota di imposta anticipata. Questa si calcola sulla parte di compenso non ancora pagata e, quindi, non dedotta. La registrazione contabile è la seguente:

Esempio registrazione contabile

Crediti per imposte anticipate (SP C. II. 4 - ter)	a	Imposte correnti, anticipate e differite (CE voce 22)
---	---	--

Nel 2025, all'erogazione del compenso sarà necessario recuperare il credito per imposte anticipate stanziato nel 2024, con la seguente scrittura:

Imposte correnti, anticipate e differite (CE voce 22)	a	Crediti per imposte anticipate (SP C. II. 4 - ter)
--	---	---

Si ricorda che, in base al principio contabile OIC 25, le imposte anticipate devono essere contabilizzate solo quando c'è la ragionevole certezza del loro futuro recupero, in base al principio della prudenza. In presenza di questa condizione, l'iscrizione delle imposte anticipate è obbligatoria.

CONTROLLI DI FINE ANNO: LA VERIFICA SULL'EROGAZIONE DEL COMPENSO

In base a tutto quanto sopra, in fase di controllo di fine anno è necessario verificare se il compenso dell'amministratore è stato effettivamente erogato. Tale circostanza dovrebbe emergere direttamente dalla contabilità, in quanto:

- se il compenso è stato erogato nel 2024 non è presente alcun debito verso l'amministratore;

- se il compenso non è stato erogato entro il 31 dicembre 2024 è presente un debito verso l'amministratore.

In caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre 2024 è necessario verificare se il pagamento è comunque avvenuto entro il 12 gennaio 2025:

- in caso positivo il compenso è deducibile;
- in caso di negativo la deducibilità è spostata nel 2025.

In questo caso, al ricorrere delle condizioni poste dal principio contabile OIC 25, vanno stanziati le imposte anticipate. In sede di verifica dell'avvenuto pagamento o meno occorre porre attenzione al mezzo di pagamento utilizzato, verificando in caso di bonifico che questo sia pervenuto all'amministratore entro il 12 gennaio 2025.